


REPUBBLICA ITALIANA  
 TRIBUNALE DI VELLETRI  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Sezione civile

d.ssa M.S. Ferrara

Presidente

d.ssa R. Calvanese

Giudice rel

dott. D. Cavallari

Giudice

Nella causa iscritta al n 3010/04 R.G. promossa da

██████████ Roberto e ██████████ Antonella, elettivamente domiciliati  
 in Velletri via ██████████ presso l'avv. ██████████

██████████ i che li rappresenta e li difende congiungamente e  
 disgiungamente agli avv.ti ██████████ a e ██████████

██████████ in virtù di procura speciale in calce all'atto  
 introduttivo il primo, e per notaio ██████████ in data

26/1/04 gli altri due

ATTORI

Contro

██████████ S.p.A., elettivamente domiciliata in Cecchina  
 di Albano laziale via Sicilia 7 presso l'avv. Francesca Consoli  
 che la rappresenta e la difende unitamente agli avv.ti Paolo  
 Ferrari ed Enrico Ferrari in virtù di procura speciale in atti

CONVENUTA

Oggetto: intermediazione finanziaria

ha emesso la seguente

SENTENZA

Conclusioni : come in atti da intendersi integralmente trascritte

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato in data 19/6/04, i coniugi  
 [redacted] Roberto e [redacted] Antonella convenivano in giudizio  
 avanti questo Tribunale il [redacted] S.p.A. esponendo

quanto segue: in quanto clienti di lunga data della filiale di  
 Genzano della banca, su sollecitazione del personale della banca  
 si erano convinti ad acquistare in data 24/5/01 obbligazioni Del  
 Monte Finance SA 6,625% 24/5/01- 24/5/06, presentate come  
 sicure, per un controvalore di euro 20.000,00 comprensivo di  
 spese e commissioni; che al contrario nella primavera del 2003, a  
 seguito della crisi del gruppo Cirio di cui faceva parte anche  
 società emittente, era stato dichiarato il default dell'obbligazione  
 oggetto di investimento; che in relazione a tale operazione la  
 banca aveva violato operato in conflitto di interessi e violato il  
 divieto di collocazione del titolo presso i risparmiatori; aveva  
 taciuto il rischio di insolvenza della società emittente e in  
 generale non assolto agli obblighi informativi gravanti  
 sull'intemperdiario.

Pertanto e diligenza nell'adempimento e responsabilità  
 precontrattuale

Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità del contratto per  
 violazione delle norme imperative di cui al D Lvo 58/98 e del  
 regolamento attuativo Consob 11522/98, ovvero ai sensi dell'art.  
 1418 c.c.; annullare il contratto per dolo o per errore vizianti; in  
 ulteriore subordine pronunciare la risoluzione del contratto per



inadempimento contrattuale ovvero per responsabilità precontrattuale della banca, per violazione delle norme speciali a tutela del risparmio nonché dei doveri di diligenza e informazione ex artt. 1337 e 1338 c.c..



Si chiedeva quindi la condanna della banca alla restituzione della somma versata, maggiorata di rivalutazione e interessi, detratte eventuali cedole corrisposte, nonché al risarcimento del danno subito; da liquidarsi in via equitativa.

Radicatosi il contraddittorio, la banca eccepiva l'infondatezza della domanda sotto tutti i profili, anche in considerazione dell'alto profilo di rischio degli investitori.

Nel corso del giudizio venivano espletate le prove testimoniali richieste dalle parti.

Infine la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va respinta.

Anzitutto va rilevato che l'operazione finanziaria intercorsa tra le parti non ha violato le disposizioni relative alla collocazione del titolo.

Infatti la negoziazione non è avvenuta con offerta al pubblico nella fase di emissione presso la borsa del Lussemburgo, bensì nella fase successiva del cd. mercato secondario o retail, in cui il

titolo, già in possesso degli investitori istituzionali cui era originariamente destinato, è stato ceduto ad altro investitore su

base individuale.

Stante la mancanza della sollecitazione rivolta ad un pubblico indiscriminato, va ritenuta la legittimità dell'operazione anche in assenza del prospetto informativo ai sensi dell'art. 94 del D Lvo 58/98 (cd. T.U.F.).

Secondo le disposizioni vigenti la banca era tenuta soltanto alla consegna del documento sui rischi generali degli investimenti; documento preventivamente consegnato al cliente, come risulta dagli atti prodotti.

Per quanto riguarda la denunciata posizione di conflitto di interessi in capo alla banca, va rilevato che le società del gruppo Credem non hanno partecipato alla collocazione del titolo in esame e neppure lo hanno garantito (la [REDACTED] società del gruppo [REDACTED], ha assunto il ruolo di co-lead manager per altri titoli emessi dal gruppo Cirio).

Inoltre non è dimostrato che l'operazione abbia consentito alla banca di ridurre la propria esposizione creditoria nei confronti del gruppo Cirio o comunque di realizzare una propria finalità confliggente con quella del cliente.

Ne deriva che sotto entrambi i profili considerati non ricorre la nullità del contratto.

Per quanto riguarda la domanda di annullamento, va rilevato che l'attore non ha provato né i raggiri con cui la banca lo avrebbe indotto all'investimento, né l'errore vizio, soprattutto nei suoi presupposti di essenzialità e riconoscibilità. **IL CASO.it**

Ne consegue che anche questa domanda va disattesa per

infondatezza.

Infine vanno ritenuti assolti gli obblighi di diligenza e informazione gravanti sulla banca.

Risulta dalla documentazione prodotta che al momento della stipula del contratto di servizi di investimento in data 9/11/00 gli attori hanno riferito per iscritto, barrando le corrispondenti caselle tra altre possibili opzioni, di avere conoscenza adeguata degli strumenti finanziari e dei relativi rischi nonché pregressa esperienza in titoli azionari e obbligazioni strutturate o di emittenti a basso rating e senza rating, e propensione agli investimenti ad alto rischio in funzione della ricerca della massima redditività.

Dagli atti prodotti risulta anche che gli attori avevano all'epoca in portafoglio altre obbligazioni non quotate con cedola più alta di quella promessa dai bond Del Monte, e che in seguito hanno continuato ad effettuare operazioni speculative.

Se ne deduce che l'operazione in questione va ritenuta senz'altro adeguata al profilo di rischio degli investitori sia per tipologia sia per dimensione, atteso che l'importo investito era inferiore al 10% del capitale complessivamente disponibile, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali del promotore finanziario di cui gli attori erano da tempo clienti.

**IL CASO.it**

In definitiva, dal quadro rappresentato emerge un profilo di investitore che per esperienza e propensione al rischio non può dirsi affatto sprovvisto.

Se ne deduce che le informazioni fornite agli attori dal promotore finanziario della banca in merito all'operazione sono sufficienti a chiarirne la portata e i rischi, e perciò soddisfano gli obblighi dell'intermediario:

**IL CASO .it**

Sul punto risulta infatti dalle dichiarazioni testimoniali del promotore finanziario Maria [redacted] che gli attori, da anni suoi clienti, erano consapevoli dello stretto rapporto esistente tra redditività e rischi dell'investimento ed erano stati informati della provenienza e della natura del titolo, emesso all'estero da una società riconducibile al gruppo Cirio.

Ne consegue che la banca ha rispettato le regole di condotta imposte nello svolgimento del servizio di negoziazione, sicchè la domanda va respinta anche sotto questo profilo.

Solo per completezza va rilevato sulla scorta della documentazione in atti che il 13/9/04 gli attori hanno rivenduto i titoli al prezzo di euro 12948,00, sicchè la perdita legata all'investimento è ampiamente inferiore a quella lamentata in domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

[redacted] Roberto e [redacted] nei confronti del [redacted]

[redacted] S.p.A., così provvede:

- Rigetta la domanda. Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite liquidate in difetto di notula in euro: 1.600,00 per diritti e euro 2.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori.

- Così deciso in Velletri, in Camera di Consiglio, il 8/5/06  
 Si dà atto ai sensi dell'art. 132 c.p.c. che la presente sentenza viene sottoscritta solo dall'estensore anche in qualità di componente anziano del Collegio, stante l'impedimento del Presidente del Collegio, cessato dalle funzioni a seguito di trasferimento ad altro ufficio giudiziario.

Il Cancelliere  
**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
 RUOLO GENERALE  
 SEZIONE DEPOSITATA  
 27 SET. 2007  
 IL CANCELLIERE  
 IL CANCELLIERE SECO. I  
 - *Giuliana MONTICORVA*

L'estensore

*Palumbo*

